



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
47	25/05/2022	17	7

Oggetto:

Ordinanza ingiunzione di pagamento ex art 18 L 689 81 e s m i per la violazione del combinato disposto di cui agli artt 101 co 1 e 133 co 1 del d lgs 152 2006 e s m i illecito amministrativo accertato dall ARPAC dipartimento di Caserta con verbale di accertamento n 08 MV 18 del 26 03 18 Trasgressore Legale Rappresentante della Ditta Domenico De Lucia SpA Obbligato in solido Ditta Domenico De Lucia SpA

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

VISTO

- Che l'ARPAC – Dipartimento di Caserta effettuava d'ufficio, in data 26/03/2018, un controllo dello scarico di acque reflue presso l'insediamento, adibito a lavorazione frutta secca e quinta gamma., ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS***, redigendo, nel giorno stesso, verbale di sopralluogo e prelievo n. 08/MV/18 rapporto di prova R.G. 20180005882 C01 A1;
- Che dalle attività ispettive, per quanto di competenza di questo Ufficio, è emerso:
 - Dalle analisi effettuate sul campione prelevato all'atto del controllo – Rapporto di prova R.G. n. 20180005882 C01 A1 relativo alle analisi effettuate dal Dipartimento provinciale di Caserta Area Analitica -, è stato evidenziato il superamento dei limiti fissati dalla tabella 3 allegato V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., per i parametri BOD5, COD e SOLIDI SOSPESI TOTALI;
- Che, in base ai suddetti rilevamenti, con nota 30231/2018 trasmessa a mezzo Pec del 24/05/2018 ed acquisita al prot. Regionale 332903 del 24/05/2018, l'ARPAC contestava, ai sensi degli artt. 14 e 18 L. 689/1981 ed s.m.i., al sig. ***OMISSIS***, in qualità di rappresentante legale della ditta in oggetto, la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 101 co. 1 e 133 co. 1 del d.lgs 152/2006 e s.m.i., per il superamento dei parametri limite di cui sopra;
- Che, in data 10/07/2018, il sig. ***OMISSIS***, preso atto della contestazione, trasmetteva, allo scrivente Ufficio, memorie difensive relative alla stessa e, contestualmente, richiedeva audizione verbale. La richiesta veniva acquisita al protocollo regionale n. 448089 del 11/07/2018;
- Che, in data 18/12/2018 prot. 807980, il sig. ***OMISSIS*** veniva convocato per il giorno 17/01/2019, dallo scrivente Ufficio, per l'audizione da lui richiesta. L'audizione si è regolarmente tenuta nel giorno stabilito;
- Che codesta UOD 50.17.07 trasmetteva, in data 05/05/2021 - protocollo 242185, al ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** nota di costituzione in mora ai fini cautelari ed interruttivi della prescrizione.

CONSIDERATO

- Che, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: *“Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto...”*;
- Che l'art. 133, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede: *“Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, commi 2 e 3, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.”*;
- il D.lgs. 152/2006 prevede, all'art. 135, che *“in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”*;
- Che la Giunta Regionale della Campania, A.G.C. 05 Settore Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, con Decreto Dirigenziale n.242 del 24/06/2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Della Regione Campania n.72 del 21 Novembre 2011, ha decretato i *“criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii.”*
- Che l'art. 11 della L. 689/1981 elenca i parametri di valutazione per la determinazione dell'ammontare della sanzione entro i limiti edittali;
- Che l'art. 140 D.Lgs. 152/2006 sancisce: *“Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell'ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi.”*

RILEVATO

- Che il verbale ARPAC n. 08/MV/18 risulta correttamente notificato
- Che, sulla scorta delle memorie difensive di cui sopra, il sig. ***OMISSIS*** osservava: *“L'impianto in essere è del tipo biologico a fanghi attivi e lo scarico è discontinuo. Al momento del sopralluogo avvenuto in data 26/3/2018 di lunedì mattina, dopo due giorni di fermo produttivo, lo scarico non era attivo. Lo scarico dopo dei giorni fermo produttivo non si attiva mai a prima mattina, ma impiega all'incirca tre ore per raggiungere l'efficienza depurativa, prima di convogliare l'acqua allo scarico. Per poter consentire di effettuare il prelievo agli ispettori, i responsabili dell'impianto hanno dovuto attivare lo scarico comportando certamente la fuoriuscita di acqua stagnante che ha compromesso l'intero campione prelevato. Sono stati tuttavia effettuati*

accurati controlli tecnici a tutte le varie parti dell'impianto, dai quali non sono state evidenziate anomalie particolari. A prova dell'avvenuto ripristino dei parametri risultati non conformi, si allega rapporto di prova n.14483/2018”;

- Che, dall'audizione tenutasi in data 17/01/2019, il sig. ***OMISSIS***, presente per conto del ***OMISSIS***, dichiarava, innanzitutto, di confermare quanto detto, negli scritti difensivi, dal ***OMISSIS***. Faceva notare, poi, che nei precedenti controlli ARPAC degli anni 2011-2013-2015 non fosse mai stato rilevato il superamento dei parametri limite di cui alla Tabella 3 allegato V parte III del D.Lgs. 152/2006. A conferma di ciò, faceva notare che anche dai rilevamenti in autocontrollo (allegati alle dichiarazioni), successivi a quello ARPAC del 26/03/2018 – verbale 18/MV/18 –, gli scarichi fossero perfettamente conformi alla normativa di riferimento;
- Che, dal rapporto di prova allegato alle memorie difensive - n.14483/2018 -, si evince la piena rimozione dello stato antigiuridico rilevato dall'ARPAC;
- Che, pur trattandosi di un incidente occasionale ed al quale si è posto prontamente rimedio, non è escludibile l'antigiuridicità della condotta contestata e non hanno pregio le eccezioni sollevate nelle memorie difensive ed in sede di audizione. A tal proposito, si rimanda alla sentenza n. 31262 del 22 giugno 2017 (ud. 5 aprile 2017) Cass. Pen., Sez. III;
- Che, data la celere produzione delle analisi di campioni risultati conformi alla normativa ambientale e la conseguente rimozione totale dello stato antigiuridico contestato, risulta applicabile la riduzione della sanzione prevista dall'art. 140 D.Lgs. 152/2006, così come parametrata dal D.D. 242/2011 del 24/06/2011;
- Che, dal verbale di accertamento, il ricettore dello scarico risulta essere la rete fognaria comunale;
- Che, sulla base di quanto stabilito con il Decreto Dirigenziale n. 242/2011, la sanzione da applicare è pari ad € **3425,00 (Tremilaquattrocentocinquante/00)**, secondo la seguente tabella:

•

VISTO

- L'art. 101 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - L'art. 133 comma 2 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.;
 - L'art. 135 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - La L. n. 689/81 e s.m.i.;
 - L'art. 140 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - La D.G.R.C. n. 245 del 31/05/2011;
 - La D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012;
 - La D.G.R.C. 528 del 4/10/2012;
 - Il D.D. n. 242 del 24/06/2011;
 - Il Decreto Presidenziale Regione Campania n. 38 del 27/03/2022.
-
- Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal dott. Fabio Diana e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione resa dal medesimo responsabile con prot. n. 265229 del

20/05/2018 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento, dalle quali si prende atto di assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, per il presente procedimento)

ORDINA

- Ed ingiunge al sig. ***OMISSIS*** **** rappresentante legale della ***OMISSIS*** ***OMISSI, in qualità di trasgressore, ed alla ***OMISSIS*** ***OMISSI ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSI, in qualità di obbligato in solido, al pagamento della somma di € **3425,00 (Tremilaquattrocentoventicinque/00)** entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della notifica del presente atto, per la violazione del combinato disposto degli artt. 101 e 133 co. 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., di cui al verbale di sopralluogo e 08/MV/18 del 26/03/2018 prodotto dall'ARPAC-Dipartimento di Caserta, rapporto di prova R.G. 20180005882 C01 A1 Area Analitica di Caserta.

COMUNICA

- Che il pagamento dovrà essere effettuato con Sistema PagoPA attraverso il link: https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html alla sezione: altre tipologie di pagamento
- ***OMISSIS*** *** - Codice tributo: 531
 - Oppure
- ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ** – Codice tributo: 519
- Che l'interessato dovrà fornire prova dell'avvenuto pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente decreto di Ordinanza-ingiunzione, tramite pec all'indirizzo uod.501707@pec.regione.campania.it oppure tramite posta ordinaria all'indirizzo Viale Carlo III - 81020 San Nicola la Strada (CE) ex C.I.A.P.I., mediante trasmissione dell'attestazione originale dell'avvenuto pagamento.

AVVERTE

- Che, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e s.m.i., avverso il presente provvedimento di ingiunzione, l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo atto, può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del processo verbale di contestazione;
- Che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art. 27 della L. 689/1981 e s.m.i., anche mediante procedure di espropriazione forzata ex art. 49 del DPR 602/73, avviando le procedure cautelari ed esecutive di seguito elencate:
 - 1) Fermo amministrativo dei beni registrati-veicoli, natanti ecc. ex art. 86 D.P.R. 602/73;
 - 2) Iscrizione di ipoteca sugli immobili ex art. 77 D.P.R. 602/73;
 - 3) Pignoramenti di fitti e pigioni ex art. 72 D.P.R. 602/73;
 - 4) Pignoramenti di crediti presso terzi ex art. 72 bis D.P.R. 602/73;
 - 5) Pignoramenti di crediti presso la Pubblica Amministrazione ex art. 75 D.P.R. 602/73.
- Si precisa, inoltre, che il recupero delle somme dovute potrà avvenire anche nelle modalità previste dal R.D. del 14/04/1910 n.639 e s.m.i., come previsto dalla L.R. 28 /07/2017 n.23, successivamente modificata dalla L.R. 29/12/2017 n.38 art.11, avvalendosi anche delle norme delle disposizioni del Titolo II del DPR 602/73, ove compatibili così come previsto dal D.L. 70/2011 e s.m.i. e dall'art.1 co. 544 della L.228/2012, con ulteriore aggravio di interessi e spese a suo carico;
- Con il presente atto, la Dirigente attesta l'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, da parte sua e del responsabile del procedimento.
- Che, per questa sanzione, non è consentito il pagamento in misura ridotta così come sancito dall'art 135 ultimo comma D.Lgs. 152/2006;
- Che è facoltà dell'ingiunto richiedere, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la rateizzazione del pagamento a questa UOD la quale si riserverà di decidere in merito, in osservanza dell'art. 26 L.689/1981;
- Il presente decreto sarà consultabile sul sito della Regione Campania, nella sezione Casa di Vetro.

MODALITA' DI NOTIFICA

- La notifica al destinatario del presente atto viene effettuata mezzo pec. Lo stesso atto viene notificato, a mezzo pec, per conoscenza, all'ARPAC-Dipartimento di Caserta che ha prodotto il verbale di contestazione.

Il Dirigente
Dott. Antonello Barretta